

In realtà, dai documenti di bilancio questi ultimi risultano preponderanti (72% degli impegni nel 1999 e 64% nel 2000) e confermano perciò la rilevante inattuazione nell'esercizio delle indicate iniziative.

## **12. Il Fondo intercamerale d'intervento.**

L'istituzione di detto fondo è contenuta nell'art. 12, c. 2 dello statuto, che ne individua solo i beneficiari (camere di commercio e loro forme associative e articolazioni funzionali; camere di commercio italiano all'estero), mentre affida al consiglio dell'Unione il compito di delineare la tipologia degli interventi e le procedure per la gestione delle risorse.

Nel precedente referto è contenuta specifica disamina di detta tipologia, disciplinata dall'art. 70 del regolamento di contabilità, con riferimento altresì alla decisione assunta il 6 luglio 1999 dal Comitato - competente alla ripartizione delle risorse - di destinare l'intero importo alla realizzazione di progetti d'interesse generale del sistema presentati dalle camere di commercio nazionali e all'estero.

In ordine invero all'altra destinazione - contemplata nel citato art. 71 - volta a sovvenire le camere di commercio in difficoltà di bilancio, il Comitato si è opportunamente orientato in senso contrario ad una duplicazione di interventi, atteso che l'ausilio nei confronti della camera di commercio a bilancio deficitario costituisce una finalità precipua del fondo di perequazione e anzi comporta cospicue erogazioni (la metà delle rilevanti dimensioni finanziarie di tale fondo).

Se, peraltro, sul piano concreto risulta accolto il suggerimento in passato dato dalla Corte, è opportuno che sia anche adeguato il quadro normativo contenuto nel citato art. 70 del regolamento di contabilità; come già segnalato nel precedente paragrafo 6, mediante la soppressione della lett. a) del comma 2.

Nella tabella n. 8 sono indicati, sotto vari profili, gli importi connessi all'operatività nel biennio in esame del fondo intercamerale.

Tab. n. 8

**FONDO INTERCAMERALE D'INTERVENTO**  
(CAP. 3004)

	1999	2000
<b>A - Disponibilità finanziarie</b> <i>(in milioni)</i>		
- Stanziamento di competenza	1.680	1.900
- %delle entrate camerali imponibili ai fini del contributo associativo	0,12	0,12
- impegni	1.680	1.900
- residui	1.087	1.720
- ulteriori disponibilità (derivanti da anni pregressi)	437	96
- Risorse complessive	2.117	1.996
<b>B - Interventi</b>		
a) -per le camere in difficoltà di bilancio:	0	0
b) - per le camere di commercio italiane all'estero (attuazione di progetti finalizzati)	1.100	1.116
c) - per l'attuazione di progetti di sistema da parte delle CCIAA, loro forme associative e Organismi nazionali partecipati	1.017	800

Un dato positivo è costituito dalla drastica riduzione nel 2000 delle risorse aggiuntive provenienti dai precedenti esercizi, passati da 437 milioni a 96 milioni.

Nel precedente referto la Corte aveva rilevato l'esistenza di vari casi di rinunce o revoche - con connesso slittamento delle relative risorse di norma all'esercizio successivo - ed aveva al riguardo sollecitato l'Ente a valutare con maggiore rigore la serietà e la fattibilità delle iniziative per le quali è chiesto l'intervento del fondo: i dati di bilancio sembrano confermare il maggior rigore che era stato auspicato.

L'altro elemento meritevole di cenno attiene alla vischiosità del procedimento di utilizzo delle risorse del fondo, comprovata dall'elevato importo dei residui registratisi nel passato.

Una delle cause individuate nel precedente referto aveva riguardo al ritardo con il quale l'Ente aveva proceduto alla annuale ripartizione delle risorse (in genere, nella seconda metà dell'anno di riferimento),

dalla quale erano dipesi poi la scadenza del termine per la presentazione delle domande oltre l'esercizio e il conseguente sfalsamento temporale del procedimento.

Per quanto attiene al 1999, sebbene l'Ente abbia ridotto in qualche misura i detti ritardi (il 6 luglio ha effettuato la ripartizione delle risorse e al 31 ottobre dello stesso anno ha fissato il termine per la presentazione delle domande), tuttavia tali misure si sono rivelate insufficienti, dato che l'intero importo impegnato è passato a residui (2.117 milioni).

Maggiore cura è stata posta nel 2000 e la massa dei residui di competenza è risultata contenuta nel 42% degli impegni (la ripartizione delle risorse è avvenuta il 17.2.2000 e il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 31.5.2000).

Alla luce di tali miglioramenti la Corte ribadisce che trattandosi di stanziamenti non etero-decisi, la ripartizione delle risorse può seguire immediatamente alla delibera del bilancio di previsione, in modo che le successive fasi (presentazione delle domande, istruttorie, assentimento delle medesime e attuazione delle iniziative) possano svolgersi in misura preponderante nell'arco dell'anno di riferimento.

Quanto alla destinazione delle risorse, nel 1999 le camere di commercio italiane all'estero hanno conseguito 1.100 milioni di contributi per l'attuazione di 47 progetti finalizzati al conseguimento di obiettivi coerenti con quelli del sistema camerale italiano; nel 2000 gli interventi finanziari (1.116 milioni) in favore di dette camere hanno riguardato la realizzazione di una rete di sportelli per l'internazionalizzazione sinergizzata con la corrispondente rete degli enti camerali italiani.

La parte delle risorse destinate a questi ultimi è stata nel 1999 di 1017 milioni e nel 2000 di 800 milioni.

Nel primo anno sono stati finanziati il progetto promosso da Infocamere per la firma digitale (500 milioni) e quello relativo al potenziamento dei laboratori camerali operanti nel settore dell'oreficeria (517 milioni).

Nel secondo anno le risorse sono state destinate al progetto promosso da Infocamere per il miglioramento della qualità dei dati del registro delle imprese (500 milioni) e al progetto, proposto da Assocamerestero (180 milioni), per il coordinamento degli sportelli per l'internazionalizzazione delle camere di commercio italiane all'estero.

Va sottolineato il recente orientamento dell'Ente verso un più elevato grado di efficacia dell'intervento finanziario, all'uopo concentrato sulla realizzazione di un mega progetto (d'interesse del sistema), rispetto alla frazionata ripartizione delle risorse tra varie camere di commercio per la realizzazione di distinti micro-progetti (sempre rientranti nell'interesse del sistema).

### **13. L'Istituto nazionale della distribuzione e servizi.**

L'Unione mediante il suindicato Istituto - che è un organismo tecnico operante nel suo ambito in base a specifico regolamento - provvede allo studio dei problemi della distribuzione e dei servizi, della formazione degli operatori del settore, nonché al monitoraggio della tendenza dei prezzi e dei mercati secondo un programma di attività elaborato dal Consiglio dell'Istituto ed approvato dal Comitato di Presidenza dell'Unione.

L'attività - che si articola in due categorie, una ordinaria e tradizionale e l'altra attuativa di specifici progetti - nel biennio in esame ha comportato spese, rispettivamente, per milioni 1.226 e 1.242.

Dette risorse sono state ripartite nel 1999 in ragione di 810 milioni circa per la prima tipologia e di 416 milioni per la seconda e nel 2000 in ragione di 722 milioni e 520 milioni.

Costituiscono attività ordinaria dell'Istituto in particolare l'analisi delle tendenze dei prezzi e delle tariffe (bollettino bimestrale "Tendenze

dei prezzi e Osservatorio delle tariffe”), anche la realizzazione di ricerche, convegni e pubblicazioni varie<sup>25</sup>.

In ciascuno dei due anni l’attività progettuale ha riguardato l’attuazione della riforma del commercio e la diffusione del commercio elettronico.

Nell’ambito del primo progetto l’INDIS ha effettuato in particolare uno studio preliminare per la costituzione e il funzionamento di Osservatori regionali e nazionali per il commercio, nonché la realizzazione (in collaborazione con Mediacamere) sul sito INDIS della banca dati sulle leggi regionali per il commercio.

Con riguardo al secondo progetto l’Istituto in particolare ha realizzato una guida sul commercio elettronico per le piccole e medie imprese (giunta alla 3<sup>a</sup> edizione), un convegno sulla riforma del commercio e sul commercio elettronico, il forum italiano di detto commercio e la collaborazione continua all’attività dell’Osservatorio permanente per il commercio elettronico nell’ambito del Ministero dell’industria.

Per le due tipologie di progetti l’Istituto ha speso, quanto alla prima, 317,5 milioni (1999) e 335 milioni (2000) e, quanto alla seconda, 100 milioni circa (1999) e 185 milioni circa (2000).

È da sottolineare al riguardo che le due cennate tipologie di progetti sono presenti anche nel programma d’attività del 2001, sicché una loro ulteriore presenza finirebbe per attrarle nell’orbita dell’attività ordinaria, rendendosi necessario perciò reperire risorse ulteriori per l’attuazione di specifici progetti o ridimensionare le risorse destinate all’attività ordinaria.

Le spese di funzionamento dell’Istituto per il pagamento di gettoni di presenza ai componenti del Consiglio direttivo sono risultate il 2,8%

---

<sup>25</sup> In particolare l’oggetto sono stati i servizi innovativi alle imprese, il contenzioso amministrativo nel settore del commercio, il forum sui servizi alle imprese, quattro seminari per funzionari camerati sugli incentivi fiscali, la pubblicazione della rivista “Disciplina del commercio”.

dell'intero stanziamento (35 milioni circa), fatta eccezione perciò del costo relativo al personale dell'Unione operante nel suo ambito.

Come già nel precedente, anche nel presente referto vanno posti in risalto i non soddisfacenti tempi attuativi degli interventi, quali risultano dalla esiguità dei corrispondenti pagamenti di competenza risultati poco più del 30% nel 1999 e del 25% nel 2000.

Minore correntezza nella spesa ha presentato peraltro l'attività ordinaria, rispetto a quella progettuale.

In tale quadro va sottolineato che alla fine del 2000 l'ammontare complessivo dei residui è stato di 1.161 milioni, a fronte dei 966,5 milioni iniziali, benché ridottisi a 235 milioni nel corso dell'esercizio, ma lievitati nell'indicata misura per effetto dei residui di nuova formazione (e cioè del 2000).

#### **14. Quote associative ad organismi vari.**

L'art. 2, c. 5, lett. d), dello statuto prevede che l'Unione contribuisce all'attività di organismi ed enti aventi finalità d'interesse per le camere di commercio e le categorie rappresentate e il titolo VIII del regolamento di contabilità disciplina le procedure dell'intervento contributivo.

Nel quadro di tale assetto normativo l'Unione nel 1999 ha speso 1.981 milioni e 2.386 milioni nel 2000 (cfr. tabella n. 6), pari, rispettivamente, al 4,1% e al 4,4% delle spese correnti.

Data la natura pubblica delle risorse amministrare dall'Ente, la Corte ritiene di reiterare le considerazioni espresse nel precedente referto, alla luce delle indicazioni contenute nelle relazioni amministrative ai bilanci consuntivi.

Da tali documenti emerge che gli organismi beneficiari sono aumentati da 30 a 35 nel 1999 e a 38 nel 2000, con un valore dimensionale medio, rispettivamente, di 56,6 milioni e di 62,8 milioni.

L'elencazione ivi contenuta dei beneficiari e i corrispondenti singoli importi contributivi inducono alle riflessioni che seguono.

A fronte dell'indicato valore dimensionale medio si registrano vari contributi d'importo esiguo (inferiore a 12 milioni, fino a 400.000 lire in favore della Società italiana di statistica) che configurano una polverizzazione di risorse in ordine alla quale è opportuno che l'Ente effettui il necessario approfondimento.

Va poi rilevato che sia lo statuto che il regolamento di contabilità presuppongono che la contribuzione in esame abbia per destinatari organismi ed enti aventi finalità d'interesse per gli enti camerali e le categorie rappresentate, concerna tematiche attinenti agli scopi istituzionali dell'Unione, e che queste siano prive di rilievo ed interesse meramente locale.

Non è poi senza significato che a fronte del ricordato quadro normativo il bilancio dell'Ente intitola il capitolo 3006 "Quote associative"; in funzione - non è da escludere - di una significativa autolimitazione voluta dall'Assemblea in sede di deliberazione del bilancio.

Alla luce di tali considerazioni il Comitato di Presidenza dell'Unione dovrebbe procedere ad una revisione dei suoi comportamenti in materia, all'uopo attenendosi rigorosamente alla finalità contributiva consentita dal bilancio, circoscritta appunto alle quote associative e non finalizzata all'assentimento di interventi a pioggia in favore di soggetti con i quali l'Unione non è certo in associazione (si pensi all'Istituto studi parlamentari).

### **15. Servizi continuativi al sistema camerale.**

Come già chiarito nel precedente referto, lo stanziamento del capitolo 3007 fino al 1997 è stato destinato solo alle spese per il funzionamento delle commissioni e comitati istituiti dall'Ente. In atto esso annovera anche le spese connesse allo svolgimento delle funzioni di servizio del sistema camerale svolte dalle singole aree dirigenziali, identificabili questi nei centri di costo (responsabilità di gruppi di lavoro su specifici temi, di attività di formazione, etc.).

Dette aree poi, provvedono non solo a tali spese (per i servizi continuativi al sistema camerale) ma anche all'attuazione dei progetti.

Con riferimento ai servizi continuativi - cui si riferisce lo stanziamento del capitolo in esame - la relazione amministrativa a ciascun consuntivo reca un'analisi dettagliata dell'attività svolta dalle singole aree dirigenziali ed ad essa si fa rinvio.

Nella presente sede si ritiene solo di articolare lo stanziamento del capitolo 3007 nella sua (differente) utilizzazione da parte delle varie aree - cfr. all'uopo l'unità tabella n. 9 - con la doverosa avvertenza che oltre alle funzioni cui si riferiscono gli importi quivi esposti, vari altri adempimenti - ma privi di riflessi finanziari - incombono sulle aree stesse sempre nel quadro delle funzioni di servizio in favore del sistema camerale.

Tab. n. 9

**ATTIVITÀ ORDINARIA SVOLTA DALLE AREE DIRIGENZIALI***(valori in milioni di lire)*

	1 9 9 9		2 0 0 0	
	Stanziamenti	Impegni	Stanziamenti	Impegni
1. Area Segreteria Generale	1.954	1.874	2.130	2.081
2. Area Legislativa e relazioni istituzionali	314	110	270	173
3. Area Sviluppo risorse finanziarie	127	127	200	169
4. Area politiche di settore, ambiente, infrastrutture	318	301,6	360,0	330,2
5. Area informazione economico-statistica	325,0	316,6	270	253
6. Area sviluppo personale e relazioni sindacali	255	226,9	280	209
7. Area relazioni internazionali	355	209	310	295
8. Area servizi amministrativi per il commercio estero	38	14	240	199
9. Struttura di coordinamento per le Unioni regionali	-	-	60	55
10. Area sviluppo servizi in rete e politiche regionali	335	317	396	340
11. Area per il registro imprese e la consulenza legale	390	253	330	102

L'analisi delle spese imputate al capitolo 3007, tra le quali vanno ricordate quelle per il funzionamento di commissioni e comitati induce a

segnalare all'Ente l'esigenza di dare attuazione alla disciplina dell'art. 41 della legge finanziaria 1998 (Legge n. 449/97), sollecitata anche dalla circolare della Presidenza del Consiglio n. 1 dell'11 gennaio 2000 (G.U. n. 15/2000), che ha per destinataria pure l'UNIONCAMERE.

Occorre perciò che il Comitato di Presidenza emetta specifica deliberazione annuale individuativa dei comitati, commissioni e di ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei propri fini istituzionali, risultando perciò soppressi di diritto quelli non individuati.

Dall'elenco contenuto nell'unità tabella n. 10 emerge che dei 16 comitati-commissioni operanti nel 1999 solo 11 hanno continuato la loro attività nel 2000, comportando perciò oneri a carico dell'Ente (102,5 milioni, a fronte dei 109 milioni circa dell'anno precedente).

Tab. n. 10

COMMISSIONI	Gettoni di presenza 1999	Gettoni di presenza 2000
Task force sulle problematiche contabili cdc (9 componenti)	4.440.000	8.880.000
Commissione osservatorio fiscale (5 componenti)	11.217.280	4.750.000
Commissione per lo studio delle questioni poste da D.L. 112/98 (9 componenti)	2.160.000	0
Commissione nucleo di valutazione per progetti relativi al fondo di perequazione (5 componenti)	12.000.000	15.600.000
Commissione finanza e credito	1.920.000	2.160.000
Commissione nazionale per le problematiche ambientali	2.880.000	840.000
Commissione trasporti e comunicazione	1.200.000	0
Commissione per la riforma del diritto annuale	12.000.000	20.000.000
Commissione organizzazione del personale	8.160.000	0
Commissione consulta segretari generali	24.480.000	20.880.000
Commissione agroalimentare	840.000	0
Comitato TIR	5.040.000	3.480.000
Commissione statuti camerali	0	6.120.000
Consiglio INDIS	14.600.000	12.200.000
Commissione licenze commerciali	6.000.000	7.660.666
Commissione incentivi fiscali	1.800.000	0

Ad ogni modo appare necessario assicurare formale ottemperanza alla suindicata disposizione di legge, che va inquadrata nell'ambito delle misure di razionalizzazione e di recupero dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni.

Quanto ai compensi da corrispondere per consulenze, collaborazioni ed incarichi professionali — siano essi componenti o meno di organi collegiali — il Segretario generale ha determinato, ai sensi dell'art. 53, c. 2 del regolamento di contabilità, in ogni anno l'ammontare del compenso per giornata-uomo in relazione ai vari consulenti e incaricati (da 1,2 a 1,5 milioni per i professori ordinari, dirigenti ed esperti-consulenti senior; da 0,9 a 1,1 milioni per i professori associati, consulenti junior e direttori di progetti e da 0,5 a 0,8 milioni per le altre competenze tecniche).

Sembra eccedere la ratio della disposizione regolamentare la previsione relativa alla facoltà del Segretario generale di autorizzare caso per caso la deroga ai cennati importi, ove sussistono "particolari esigenze".

## **16. Centro studi.**

Nel 2000 ha operato nella struttura dell'Ente anche il Centro Studi Unioncamere, istituito con delibera del Comitato di Presidenza n. 174 in data 22.9.1999.

Detto Centro, in collaborazione con l'Istituto Tagliacarte, ha realizzato le seguenti ricerche: stime del valore aggiunto e degli investimenti a livello regionale (112 milioni); stime del valore aggiunto a livello provinciale (272 milioni); indagine sulle infrastrutture a livello provinciale (192 milioni).

A tal fine all'Istituto Tagliacarte è stato erogato un contributo pari al 50% del costo complessivo, e alla residua parte ha fatto fronte il Centro Studi.

Sempre in collaborazione con l'Istituto Tagliacarte il Centro Studi ha realizzato altre ricerche: analisi congiunturale dei settori economici; analisi strutturale dell'economia italiana; analisi delle economie regionali.

Varie ricerche sono state poi condotte in collaborazione con diversi Istituti e nella relazione amministrativa al Consuntivo - cui si fa rinvio - è contenuta una dettagliata informativa.

Nel complesso il Centro Studi, a fronte di uno stanziamento di 2.512 milioni, ha assunto impegni per 2,5 miliardi ed ha realizzato entrate proprie per 341 milioni. I pagamenti (937 milioni) si sono attestati sul 37,5% circa degli impegni e i residui passivi (1.370 milioni) su quasi il 55%.

### **17. I rimborsi di quote associative alle camere.**

La rilevanza quantitativa di dette spese è marginale, mentre significativa è risultata quella opposta, connessa al versamento da parte degli enti associati all'Unione di quote "a conguaglio" (5,37 miliardi nel 1999 e 4,9 miliardi nel 2000).

La radice va individuata nel criterio di determinazione dell'ammontare delle quote associative effettuata mediante stime, di norma prudenziali, relative agli "imponibili" camerali, come già anticipato nel par. 2.10).

Opportunamente l'Unione - con modifica regolamentare operativa dal 2001 - ha sostituito il parametro di determinazione delle quote, che in atto è rapportato a un dato sicuro e non "stimato", costituito dall'importo definitivo degli accertamenti risultante dall'ultimo consuntivo deliberato.

### **18. Il fondo perequativo.**

#### **18.1. Il quadro normativo.**

Non risultano ancora superate le problematiche esposte nel precedente referto in ordine al fondo perequativo, istituito con l'art. 18, comma 5 della legge n. 580/1993 presso l'Unioncamere, al fine "di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato al sistema delle Camere di commercio", secondo criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria di concerto con quello del tesoro (ora, in base all'art. 38 del D.Lvo n. 112/1998, della

Conferenza Stato-Regioni), con il quale è altresì individuata la quota del diritto annuale costitutivo delle risorse finanziarie del fondo stesso.

Intanto al livello legislativo ha costituito un preliminare rilevante impegno la individuazione della nuova metodologia determinativa dello stesso diritto annuale, resasi necessaria per ovviare al contenzioso insorto in sede comunitaria.

La modifica del comma 3 di detto art. 18 della L. n. 580/1993 - con la quale il nuovo regime di determinazione del diritto annuale non è più fondato sul capitale sociale delle imprese ma sul fatturato - è stata introdotta con l'art. 17 della legge n. 488/1999 ma ha reso necessaria una serie di normative regolamentari solo in parte già definite (DM 23 aprile 2001)<sup>26</sup>, sulle quali ovviamente si sono concentrati gli impegni dell'Ente e del Ministero vigilante.

Sono pertanto ancora attuali le prospettazioni - contenute nel precedente referto - volte a specifici adeguamenti normativi della vigente disciplina contenuta nel citato art. 18 in tema di fondo perequativo, finalizzati a imprimere più correttezza e più certezza giuridica all'applicazione delle disposizioni.

Nonostante, invero, la previsione di legge che fa obbligo al Ministro vigilante di emanare il decreto determinativo della quota del diritto annuale e dei criteri di riparto del fondo entro il 30 giugno dell'anno precedente, i ritardi con i quali continua ad essere emanato detto decreto<sup>27</sup> - determinando già un avvio non tempestivo dell'intero iter del procedimento d'intervento del fondo - potrebbero essere attenuati mediante la emanazione di due distinti ed autonomi provvedimenti (e non di un unico composito decreto), uno determinativo della misura del diritto annuale (secondo il complesso meccanismo previsto nel comma 3 dell'art. 18 della innanzi indicata legge n. 580/1993) e l'altro individuativo della quota di detto diritto annuale riservata al fondo perequativo<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> G.U. del 1° giugno 2001.

<sup>27</sup> Per il 1999 il provvedimento è stato emanato il 18 marzo 1999 (G.U. n. 119 del 24 maggio 1999) e per il 2000 in data 22 dicembre 1999 (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000).

<sup>28</sup> La soluzione potrebbe consistere nella soppressione delle parole "di cui al comma 3" contenute nel comma 5 di detto art. 18.

Permane poi sempre attuale l'incertezza se le disponibilità del fondo - dalla legge stessa qualificato "di perequazione" - volte cioè a rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni "amministrative" attribuite dalle leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio - possano essere correttamente destinate, oltre che in favore degli enti camerali in difficoltà di bilancio, anche ad enti non in tali difficoltà, ma che attuino determinati progetti tesi al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi<sup>29</sup>.

In tema di fondo perequativo, rispetto a tali problematiche hanno trovato trattamento preferenziale in Parlamento altre esigenze, in precedenza anticipate (cfr. par. 4.3.), come quella disciplinata nell'ultimo comma dell'art. 17 della legge finanziaria 2000 (L. n. 488/1999), secondo il quale al fondo perequativo possono confluire fondi derivanti da politiche d'investimenti comunitari e nazionali, nonché quella considerata nella legge n. 84 del 21 marzo 2001 - concernente la partecipazione italiana alla ricostruzione e allo sviluppo dei paesi dell'area balcanica - con la quale è destinata all'Unioncamere una quota - che confluirà in una sezione speciale del fondo perequativo - dei finanziamenti ripartiti dal Ministro per le attività produttive e diretti alla realizzazione di progetti volti al sostegno e alla promozione economica della predetta area.

Siffatta integrazione legislativa del fondo in esame - peraltro modificativa dell'originario ruolo del medesimo - fino ad ora non si è concretizzata nel necessario preliminare adeguamento della disciplina regolamentare del fondo stesso, in ordine al quale perciò è opportuno che l'Ente assuma le tempestive iniziative occorrenti alla attuazione delle indicate innovative disposizioni di legge.

---

<sup>29</sup> Le disponibilità del fondo perequativo sono ripartite in misura uguale tra le due differenti destinazioni in base allo specifico provvedimento ministeriale. Se poi tale criterio di riparto dovesse in avvenire privilegiare la quota destinata a progetti - come di recente è stato auspicato in sede di Comitato di Presidenza il 26 giugno 2001 - l'esigenza di un chiarimento legislativo diverrebbe più pressante.

## **18.2. La destinazione delle risorse.**

Nell'unita tabella n. 11 sono indicati gli elementi contabili di sintesi della gestione del fondo perequativo nel biennio in esame (e negli anni precedenti, ai fini di un utile raffronto e nel quadro di una valutazione complessiva della dinamica gestionale delle risorse).

Queste sono state ripartite con delibera del Consiglio in misura uguale tra le due cennate destinazioni e tuttavia dalla tabella l'ammontare dei contributi perequativi risulta leggermente superiore a quello dei contributi destinati a progetti, perché comprensivo degli interessi maturati sulle giacenze del fondo<sup>30</sup> e degli importi relativi a progetti non attuati negli anni precedenti<sup>31</sup>.

Quanto alle entrate, la determinazione della quota del diritto annuale destinata al fondo perequativo non ha subito modifiche ad opera del provvedimento di competenza della Conferenza Stato-regioni, sicché essa ha continuato ad essere quantificata nel 5% per i primi 10 miliardi di entrata camerale per diritto annuale, nel 6% sulla successiva parte fino a 20 miliardi e nel 7% sulla parte eccedente.

### **18.2.1. I contributi perequativi per rigidità di bilancio.**

Il complesso meccanismo delineato nell'art. 5 del regolamento del fondo - deliberato dal Consiglio con provvedimento del 15 settembre 1997 - è stato attuato in ciascuno dei due anni secondo i distinti adempimenti previsti e varie operazioni (talora macchinose)<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Nel 1999 le somme per interessi sono state 1.632,5 milioni (3.030 nel 1998) per i meno elevati tassi riconosciuti e per la minore giacenza media delle somme. Nel 2000 sono state 1.674,5 milioni.

<sup>31</sup> Gli importi sono stati 2.576 milioni (1999) e 5.064,3 milioni (2000).

<sup>32</sup> Si rinvia in proposito ai provvedimenti del Comitato deliberativi dei contributi (per il 2000 vedasi il verbale del 12 dicembre 2000).

Tab. n. 11

## FONDO PEREQUATIVO : DATI DAL 1995 AL 2000

*(in milioni di lire)*

DESCRIZIONE	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Totale contributi versati al fondo dalle 102 CCIAA+Assessorato Valle d'Aosta	47.351,6	47.338,6	50.112,6	61.246,0	62.732,4	67.347,4
Importo medio	459,7	459,6	486,6	594,6	609,1	653,9
Totale contributi assegnati	23.675,6	27.387,7	27.568,1	35.671,4	35.674,2	40.412,5
Numero delle Camere assegnatarie dei contributi perequativi	47	33	43	50	44	52
Importo medio	503,7	829,9	641,1	713,4	810,8	777,2
Totale contributi "finalizzati" assegnati	19.862,4	24.556,4	25.951,8	33.158,1	33.097,8	33.673,2
Numero delle Camere assegnatarie dei contributi finalizzati	84	101	99	102	102	103
Numero delle Camere assegnatarie di entrambi i contributi	39	32	40	50	44	52
Numero dei progetti presentati	310	826	545	566	836	884
Numero dei progetti finanziati	259	478	450	506	657	586
Finanziamento medio per progetto	76,7	51,4	57,7	65,5	50,4	57,5
Numero CCIAA con saldo positivo (contributo versato/contributi ricevuti)	51	52	56	58	51	57
Numero CCIAA non assegnatarie del contributo	11	1	2	1	1	0

Il totale dei contributi perequativi e finalizzati assegnati nel 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 sono comprensivi degli interessi maturati sul conto 900 relativo al Fondo di perequazione.

Il Comitato in ciascuno dei due anni, ha fissato in 40.000 il numero teorico di imprese ritenuto necessario perché non si creino diseconomie di scala (determinative di bilanci camerali deficitari), "tenendo conto della capacità contributiva delle imprese" ed ha articolato le camere (con un numero non superiore a 40.000 imprese) in tre fasce; la prima relativa a camere con meno di 20 mila imprese, la seconda per le camere con imprese tra 20 e 30 mila e la terza per le camere con imprese tra 30 e 40 mila.

Ai fini della determinazione della rigidità di bilancio sono state considerate solo le entrate correnti (al lordo degli avanzi di amministrazione a inizio d'anno e al netto dei flussi del fondo perequativo). Poiché la rigidità di bilancio può derivare da inefficienza riscossiva (da parte di ciascuna camera) del diritto annuale posto a carico delle imprese, sono stati assunti quale correttivo i tassi medi di riscossione a livello regionale<sup>33</sup>.

Sul versante delle spese camerali sono state considerate solo quelle obbligatorie correnti (eccettuate perciò le spese promozionali), comprensive però delle quote dei mutui passivi.

L'entità di ogni contributo perequativo è stata infine riproporzionata in base alle disponibilità in ciascuno dei due anni.

Alla luce dei dati esposti nella tabella è dato sottolineare che nel 2000 oltre la metà delle camere ha presentato rigidità di bilancio connessa a diseconomia di scala.

Sotto tale riflesso perciò resta affidata alla responsabile valutazione dell'Ente la individuazione di ulteriori correttivi finalizzati alla realizzazione di una valida solidarietà intercamerale.

Il riconoscimento ufficiale infatti che la metà degli enti camerali presenta rigidità di bilancio tali da richiedere il cennato intervento solidaristico del sistema potrebbe proiettare un'ombra sulla complessiva efficienza dello stesso intero sistema camerale.

---

<sup>33</sup> Quanto alle misure incentivanti l'aumento della riscossione del diritto annuale, si veda il successivo paragrafo 18.3. con riferimento all'art. 6 del regolamento del fondo.